9. Cementerie (escluse le fabbriche di calce pura, di agglomerati e di fibrocemento) (ad eccezione del Lussemburgo e dei Paesi Bassi)
10. Industria della maiolica, della porcellana e della ceramica
11. Fabbriche di macchine utensili (ad eccezione del Lussemburgo e dei Paesi Bassi)
12. Industria elettrotecnica (ad eccezione del Lussemburgo)
13. Costruzioni navali e riparazioni di navi
14. Fabbriche di vetture automobili per il trasporto delle persone o delle merci (escluse le officine di montaggio) (ad eccezione del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi)

STATUTO

del Comitato del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 124 e 153,

sentito il parere della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Il Comitato del Fondo sociale europeo assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo, alle condizioni fissate dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'articolo 127 del Trattato.

Articolo 2

Il Comitato è composto di trentasei membri di cui, per ciascuno dei sei Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Articolo 3

Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione che non partecipa al voto.

Articolo 4

Viene nominato un supplente per ciascuno dei sei Stati membri e per ciascuna categoria ai sensi dell'articolo 2.

In assenza di uno o dei due membri, il loro supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni del Comitato.

Allorchè i due membri sono presenti, il loro supplente può assistere alle riunioni del Comitato. Egli può intervenire nella discussione quando vi sia invitato dal Presidente, d'accordo con i membri titolari di cui è supplente.

Articolo 5

La durata del mandato dei membri e dei supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 6

Solo i cittadini degli Stati membri possono essere nominati membri del Comitato o supplenti.

Le funzioni di membro o di supplente sono incompatibili con quelle di membro di una Istituzione della Comunità Economica Europea e con quelle di funzionario delle Comunità Europee.

Articolo 7

I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio. Il Consiglio cerca di realizzare, nella composizione del Comitato, una equa rappresentanza dei vari settori interessati.

L'elenco dei membri e supplenti del Comitato viene pubblicato dal Consiglio nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* a titolo informativo.

Articolo 8

In linea di massima, il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Esso è convocato dal proprio Presidente, su iniziativa di quest'ultimo ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Articolo 9

Nella convocazione, il Presidente stabilisce l'elenco delle questioni che il Comitato deve esaminare. Tuttavia, quest'ultimo esamina ugualmentre altre questioni di sua competenza, se la maggioranza dei membri è d'accordo.

Articolo 10

Al termine di ogni riunione, il Comitato presenta alla Commissione, per tutte le questioni esaminate, un riassunto dei pareri che ha formulato o delle conclusioni cui è pervenuto.

Qualora il Comitato abbia formulato un parere, il riassunto di cui al precedente comma espone anche le varie opinioni eventualmente espresse a conclusione dei dibattiti.

Articolo 11

Salvo disposizione contraria del presente Statuto, le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Articolo 12

In caso di decesso o dimissioni di un membro o di un supplente ovvero qualora non sussistano più le condizioni necessarie per l'esercizio del mandato, il Consiglio provvede, secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del presente Statuto, a sostituire tale membro o supplente per la rimanente durata del mandato.

Articolo 13

Su proposta del Presidente, il Comitato può udire degli esperti.

Articolo 14

Il Comitato stabilisce, alla maggioranza dei suoi membri, il proprio Regolamento interno che ne precisa i metodi di lavoro.

Il Regolamento interno è approvato dal Consiglio, previo parere della Commissione.

Articolo 15

Il Segretariato del Comitato è assicurato dai servizi della Commissione. Quest'ultima pone a disposizione del Comitato i locali e i mezzi necessari per il suo funzionamento.

Articolo 16

Le spese di funzionamento del Comitato sono imputate secondo le disposizioni dei Regolamenti finanziari previsti dall'articolo 209 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1960.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS